

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4843 del 22/10/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, LOCALITÀ' DENORE - RICHIEDENTE ELENA MARZO - PROC. CODICE FE18T0076
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4981 del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, LOCALITÀ' DENORE. RICHIEDENTE ELENA MARZO - PROC. CODICE FE18T0076

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in

particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

Viste:

-la concessione rilasciata alla sig.ra Simona Patroncini C.F. PTRSMN71T47C980I con determinazione dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 3670 del 09/04/2010 (pratica FE07T0242), per occupazione di area demaniale con rampa carrabile sull'argine dx del Po di Volano e manufatto di scarico recapitante acque depurate nel sopra citato corso d'acqua, in via Massafiscaglia 765, località Denore - comune di Ferrara, area censita catastalmente al foglio 245, mappale 66 (fronte) del comune medesimo, con durata di dodici anni e scadenza il 08/04/2022;

-l'istanza (pratica FE18T0076) inviata in data 14/12/2018 con Prot. n. PGFE/2018/15229 da parte della sig.ra Elena Marzo - C.F. MRZLNE72S63D548U per il cambio di titolarità della concessione demaniale FE07T0242, a seguito di compravendita dell'immobile sito in via Massafiscaglia 765, Ferrara, cui le risorse in concessione ineriscono, avvenuta con rogito rep. n. 6.525/4.254 del 15/11/2018, allegato all'istanza come causale della stessa;

-la nota autografa della sig.ra Simona Patroncini del 29/11/2018, agli atti di questo Servizio, con la quale rinuncia alla concessione FE07T0242 e chiede la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato;

-la richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/50416 del 28/03/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, per la conferma del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara per il parere a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Richiamato quindi il disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 3670 del 09/04/2010 sopra citata, contenente le prescrizioni idrauliche per l'esercizio della concessione FE07T0242 ai sensi R.D. 523/1904, la cui validità è stata confermata dalla competente ARSTePC con nota n. PG.2019.17093 del 01/04/2019 e i cui contenuti pertanto si allegano al presente atto;

Dato atto:

-della pubblicazione dell'istanza in esame sul BURERT n. 40 del 06/02/2019 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di legge;

-del parere favorevole rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, con nota prot. n. 72836 in data 10/06/2019, protocollata presso il competente SAC in data 10/06/2019 con prot. PG/2019/91104;

-della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma della subentrante in data 17/10/2019, agli atti del competente SAC;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e delle DGR 913/2009 e 469/2011, per la rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e il manufatto di scarico con tubo di diametro inferiore a 315 mm è definito in € 209,75 per l'annualità 2019, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 3670/2010, la sig.ra Simona Patroncini risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione, fino alla data del 08/04/2019;

-la subentrante sig. Elena Marzo è invece tenuta a pagare quota parte del canone 2019 dal 09/04/2019 al 31/12/2019, in ottemperanza ai disposti della L.R. 2/2015, che prevedono il pagamento del canone demaniale per anno solare, per un importo di € 154,00 e dei relativi interessi legali per € 0,63, in quanto non corrisposto entro il 31/03/2019, come previsto dalla citata L.R. 2/2015, per un totale complessivo di € 154,63;

- inoltre la subentrante è tenuta a versare, a garanzia del presente titolo concessorio, il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che stabilisce in tale cifra l'importo minimo dei depositi cauzionali, mentre la cauzione di € 225,00, a suo tempo quantificata nella determinazione n. 3670/2010 e versata dal precedente concessionario, andrà restituita con apposita procedura;

Preso atto che la subentrante sig.ra Elena Marzo ha presentato l'attestazione del versamento:

-dell'importo di € 75,00 eseguito in data 12/12/2018 dovuto per le spese istruttorie;

-dell'importo di € 154,63 eseguito in data 13/10/2019 quale quota parte di 9/12 del canone di concessione relativo all'annualità 2019;

-dell'importo di € 250,00 eseguito in data 13/10/2019 a titolo di deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al cambio di titolarità della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla sig.ra Elena Marzo con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di disporre il cambio di titolarità a favore della sig.ra Elena Marzo - C.F. MRZLNE72S63D548U, residente in via Massafiscaglia 765 Ferrara, della concessione (pratica FE18T0076) per occupazione di area demaniale con rampa carrabile sull'argine dx del Po di Volano e manufatto di scarico recapitante acque depurate nel sopra citato corso d'acqua, in via Massafiscaglia 765, località Denore - comune di Ferrara, precedentemente rilasciata alla sig.ra Simona Patroncini C.F. PTRSMN71T47C980I, con determinazione del Responsabile dell'allora competente STB Po di Volano e della Costa n. 3670 del 09/04/2010 (pratica FE07T0242), area censita catastalmente al foglio 245 mappale 66 (fronte) del comune di Ferrara, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della concessione in argomento è confermata sino al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e della L.R. n. 2/2015);

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di stabilire che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nei disciplinari

tecnici di cui alla determinazione n. 3670/2010, che si riconfermano e i cui contenuti si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e s.m.i., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00, versato dalla subentrante in data 12/12/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 209,74 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

5. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

6. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

7. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

8. di dare atto che il subentrante ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna quota parte del canone 2019 per il periodo di spettanza, comprensivo degli interessi legali dovuti per la corresponsione dello stesso in data successiva al 31/03/2019, come stabilito dalla L.R. n. 2/2015, per una somma di € 154,63 in data 13/10/2019 mediante bonifico bancario. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

9. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 250,00 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato versato dal concessionario in data 13/10/2019 mediante bonifico bancario ed è introitato sul

Capitolo 07060 di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. Tale cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10. di stabilire altresì che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 225,00 con determinazione n.3670/2010 e versata a suo tempo dal precedente concessionario, vada restituita con apposita procedura;

11. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

12. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico del SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

16. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
dr.ssa Marina Mengoli

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato da parte dell' Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore della sig.ra Elena Marzo il cambio di titolarità della concessione demaniale - pratica FE18T0076:

Art. 1 - Oggetto

La sig.ra Elena Marzo - C.F. MRZLNE72S63D548U, residente in via Massafiscaglia 765 Ferrara, è autorizzata ad occupare un'area del demanio idrico con rampa carrabile sull'argine dx del Po di Volano e manufatto di scarico recapitante acque depurate nel sopra citato corso d'acqua, in via Massafiscaglia 765, località Denore - comune di Ferrara, area censita catastalmente al foglio 245 mappale 66 (fronte) del comune di Ferrara, come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a) Il corpo del manufatto (terrapieno/rampa) dovrà essere realizzato con terreno avente caratteristiche omogenee rispetto al rilevato arginale (terreno argilloso/sabbioso) evitando in ogni caso l'utilizzo di materiale di risulta da attività di demolizione edilizia, di lavorazioni agricole o di rifiuto.
- b) E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.
- c) E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
- d) Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- e) Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- f) Ogni modifica all'uso dell'area e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- g) Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

- h) Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubatura interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero dell'acqua. In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione.
- i) La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna conformazione dell'opera o con embrici o comunque con opportuna protezione della scarpata a fiume.
- j) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- k) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- l) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza e relativi mezzi di servizio.
- m) Il concessionario dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'atto di concessione cui il presente è allegato.
- n) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente ARPAE per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:


- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.